

TI_GERICHTE 52.2002.145 vom 8. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.145

FR: TI_GERICHTE 52.2002.145 du 8 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.145 del 8 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2.1

Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 29.1.02 in re _____ e llcc; 26.2.02 in re _____).

E. 2.2

Il committente non può limitarsi a fissare i criteri d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione, ma deve anche sollecitare i concorrenti a fornirgli le informazioni necessarie per applicarli. Non basta, ad esempio, stabilire che l'offerta verrà valutata anche dal profilo delle "referenze", limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio, invitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari (ad esempio: attestati professionali, numero di lavori analoghi svolti negli ultimi anni ecc.). Le referenze non possono semplicemente essere valutate in base alle conoscenze personali del committente od alle esperienze che questi ha fatto in precedenza con un determinato concorrente. Analoghe considerazioni valgono in relazione al criterio dei "termini". Con questo criterio si intende generalmente valutare la bontà dell'offerta dal profilo del rispetto delle scadenze previste dal committente. Vanno quindi chieste ai concorrenti adeguate informazioni, che permettano al committente di esprimere un giudizio rispettoso dei principi di trasparenza e della parità di trattamento, fondato su dati oggettivi, atti a permettere un effettivo raffronto delle offerte.

E. 3

Controversa, in concreto, è la valutazione delle offerte operata dal committente dal profilo del criterio d'aggiudicazione riferito ai termini. Con questo criterio il bando non poteva che riferirsi alla capacità del singolo concorrente di rispettare i termini vincolanti fissati dalle posizioni 311.210 (inizio: giugno 2002) e 311.410 (fine: dicembre 2002) delle prescrizioni di gara. Infondate sono le inconsistenti obiezioni che la ditta ricorrente solleva al riguardo. Per valutare quest'aspetto delle offerte il committente ha invitato i concorrenti a fornire ragguagli sull'organizzazione delle loro imprese dal profilo del personale, specificando il numero di dipendenti che si impegnavano a mettere a disposizione per l'esecuzione dei lavori oggetto della commessa. La ditta ricorrente ha indicato di avere a disposizione tre dipendenti, due dei quali assoggettati alla LPP. Alla voce "maestranze relative all'appalto" non ha fornito alcuna indicazione. La _____ ha invece indicato di disporre di 19 dipendenti e di prevedere di impiegarne 7 per i lavori di tinteggio e di pulizia delle facciate. Il committente ha assegnato alla _____ il punteggio massimo (5 punti). Alla ditta ricorrente ha invece assegnato una nota leggermente inferiore (4 punti). La decisione va esente da critiche che possano giovare alla ricorrente. Semmai è criticabile a suo svantaggio, poiché - pur avendo la ricorrente ommesso di fornire la benché minima indicazione sulle maestranze che intendeva impiegare nei lavori - il municipio le ha assegnato un punteggio che, rapportato al diverso potenziale delle due ditte, appare più che generoso. Vero è che la valutazione del criterio termini assegnata alle due ditte nei due lotti non appare perfettamente congruente. Considerato come il capitolato, a livello di maestranze, non operasse alcuna distinzione tra i due lotti, mal si comprende invero come le ditte in causa abbiano potuto conseguire punteggi diversi. L'eventuale sottovalutazione della ricorrente nel lotto A, che - alla voce "termini" - ha ottenuto soltanto 3 punti, non le consente tuttavia di contestare con successo il punteggio (4 punti) che le è stato attribuito nel lotto B, qui in esame. Al massimo le permette di migliorare il punteggio complessivo assegnatole nel lotto A, ove rimarrebbe comunque classificata soltanto all'undicesimo rango. Né queste incongruenze permettono alla ricorrente di considerare eccessivo ed ingiustificato il punteggio assegnato alla _____ nel lotto B. Considerata la manodopera a disposizione delle due ditte, non appare invero lesivo del diritto, dal profilo di un esercizio corretto del potere discrezionale, attribuire a questa ditta un punteggio superiore a quello assegnato alla ricorrente. Nulla permette d'altro canto di ritenere che la discrepanza riscontrabile nel punteggio assegnato alla _____ nei due lotti debba necessariamente essere corretta riducendo da 5 a

E. 4

i punti ad essa assegnati nel lotto B. E se anche si dovesse considerare ineluttabile una simile correzione, non si potrebbe evitare di ridurre anche il punteggio attribuito alla ditta ricorrente. Diversamente, attribuendo lo stesso punteggio alle due ditte, risulterebbe soppressa una differenza che, oggettivamente, deve essere confermata. 4. In esito alle considerazioni che precedono, la delibera impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto, La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.